

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2764

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FURFARO, MALAVASI, GIRELLI, CIANI, FILIPPIN

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e altre disposizioni per la tutela, il sostegno e la promozione della pratica dell'allattamento materno

Presentata il 16 gennaio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende promuovere, proteggere e sostenere l'allattamento materno quale pratica fondamentale per la tutela della salute della madre e del bambino, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 31 e 32 della Costituzione, che tutelano i diritti inviolabili della persona, la pari dignità sociale, la protezione della maternità e l'assistenza alla famiglia, nonché il diritto fondamentale alla salute.

L'iniziativa si colloca nel solco delle strategie internazionali di salute pubblica definite dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e dall'Unione europea, che riconoscono l'allattamento materno come un investimento di salute pub-

blica, ambientale ed economica. La stessa mira a rimuovere le barriere culturali, lavorative e sociali che ancora oggi ostacolano la libera scelta e la piena attuazione di tale pratica, rendendo l'allattamento un diritto effettivo, esercitabile in ogni contesto e da ogni donna, indipendentemente dal proprio *status* lavorativo o economico.

Le evidenze scientifiche dimostrano che l'allattamento materno rappresenta il metodo di nutrizione più sicuro, naturale e completo per i neonati e i bambini. Secondo le linee guida dell'OMS e dell'UNICEF, il latte materno dovrebbe essere l'alimento esclusivo nei primi sei mesi di vita e continuato, insieme ad altri alimenti complementari adeguati, fino almeno ai due anni e oltre.

Il latte materno è un alimento vivo e dinamico, che si adatta alle esigenze del bambino e contiene anticorpi, enzimi e sostanze bioattive che rafforzano il sistema immunitario, favoriscono lo sviluppo neurologico e prevengono numerose patologie. Numerosi studi, compresi quelli dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dimostrano che l'allattamento riduce l'incidenza di infezioni respiratorie, enteriti, otiti, obesità infantile, diabete di tipo 1 e 2, ipertensione e sindrome metabolica.

Per la madre, l'allattamento al seno diminuisce il rischio di emorragie *post-partum*, tumori mammari e ovarici, osteoporosi e depressione *post-partum*, oltre a favorire il legame affettivo tra la madre e il bambino e la ripresa fisiologica dopo il parto. Da ciò discende l'evidente valenza preventiva e di sanità pubblica dell'allattamento, in coerenza con l'approccio « *One Health* » promosso dall'OMS e dalla Commissione europea, secondo cui la salute umana, animale e ambientale costituiscono un sistema integrato e interdipendente.

La presente proposta di legge si fonda su un quadro normativo ampio e consolidato, ma che necessita oggi di aggiornamento e integrazione:

il codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno, adottato dall'OMS il 21 maggio 1981, e le successive risoluzioni dell'Assemblea mondiale della sanità dell'OMS (WHA 34.22 e seguenti);

la dichiarazione degli Innocenti sulla protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno, adottata nell'ambito dell'incontro dell'OMS e dell'UNICEF, tenutosi a Firenze dal 30 luglio al 1° agosto 1990, che impegna gli Stati a promuovere politiche nazionali a sostegno dell'allattamento;

la strategia globale per l'alimentazione dei neonati e dei bambini, adottata dall'OMS e dall'UNICEF nel 2003;

l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in particolare gli obiettivi 3 (Salute e benes-

sere), 5 (Parità di genere) e 12 (Consumo e produzione responsabili);

la risoluzione del Parlamento europeo, del 13 settembre 2016, sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale, che sollecita gli Stati membri a promuovere la conciliazione tra maternità e lavoro anche tramite sostegno all'allattamento;

le Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno dell'allattamento al seno, di cui all'accordo approvato il 20 dicembre 2007 con intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2008;

le Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell'ambito della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno, di cui all'accordo approvato il 5 dicembre 2013 con intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2014;

il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 del Ministero della salute, che comprende la promozione dell'allattamento come azione di prevenzione primaria.

La presente proposta di legge recepisce tali principi e li attua prevedendo un sistema normativo aggiornato, coerente e inclusivo, volto a rafforzare i diritti delle madri e dei padri lavoratori, dipendenti e autonomi.

Secondo i dati dell'OMS e del rapporto sull'allattamento in Italia dell'ISS del 2023, nonostante la diffusione di campagne informative e linee guida, nel nostro Paese il

tasso di allattamento esclusivo al seno a sei mesi è ancora inferiore al 40 per cento.

Le difficoltà economiche, la carenza di sostegni lavorativi, la mancanza di spazi pubblici adeguati e una formazione sanitaria non uniforme concorrono a limitare la libertà di scelta e la durata dell'allattamento.

Il presente intervento legislativo persegue, quindi, una pluralità di obiettivi:

1) promuovere una cultura sociale e istituzionale favorevole all'allattamento;

2) garantire il diritto di allattare in ogni luogo senza discriminazioni;

3) assicurare un'adeguata formazione del personale sanitario;

4) istituire una rete diffusa di banche del latte umano donato;

5) estendere le tutele in materia di maternità e paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti;

6) introdurre un congedo per i padri lavoratori nei casi di difficoltà di allattamento;

7) realizzare spazi attrezzati per l'allattamento in strutture pubbliche e commerciali;

8) istituire una Giornata nazionale dedicata alla promozione dell'allattamento materno.

L'allattamento materno rappresenta non solo un investimento per la salute, ma anche una politica economica intelligente: secondo alcuni studi dell'OMS e della Banca Mondiale, ogni dollaro investito nella promozione dell'allattamento genera fino a 35 dollari di risparmio in costi sanitari e produttivi.

A livello nazionale, un incremento del 10 per cento nel tasso di allattamento esclusivo comporterebbe una riduzione stimata di oltre 3.000 ricoveri pediatrici annui e una spesa sanitaria inferiore di circa 15 milioni di euro.

La presente proposta di legge si propone, quindi, di realizzare una politica nazionale integrata dell'allattamento mediante il rafforzamento del ruolo dello Stato come garante dei diritti sociali, della salute pubblica e della parità di genere sulla base di tre pilastri fondamentali:

1) la tutela del diritto della madre e del bambino alla salute e alla libertà di scelta;

2) il sostegno alla genitorialità condivisa, comprendendo i padri, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;

3) la sostenibilità ambientale ed economica, in coerenza con il principio « *One Health* » e con gli impegni assunti dall'Italia per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di promuovere, proteggere e sostenere l'allattamento materno come pratica fondamentale per la salute e lo sviluppo del bambino e della madre, in conformità con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) nonché di favorire il rapporto genitore-figlio mediante la collaborazione con i servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi pubblici per migliorare l'assistenza nel percorso nascita e nei corsi di laurea destinati ai professionisti che esercitano l'attività con le donne in gravidanza e le rispettive famiglie.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per allattamento materno si intende il nutrimento del neonato e del bambino esclusivamente con latte materno, secondo quanto raccomandato dall'OMS, per almeno i primi sei mesi di vita e, in forma complementare, fino a due anni di età e oltre.

Art. 3.

(Diritto all'allattamento materno)

1. Ogni madre ha il diritto di allattare il proprio figlio in qualsiasi luogo pubblico o privato senza essere discriminata o allontanata.

Art. 4.

(Formazione del personale medico e sanitario)

1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di

entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle università prevista dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, tra gli obiettivi formativi dei corsi di specializzazione in medicina clinica dell'età evolutiva e in ginecologia e ostetricia, individuati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 3 giugno 2015, sono inseriti anche quelli relativi alla protezione, alla promozione e al sostegno dell'allattamento materno in conformità alle raccomandazioni adottate dall'OMS.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le linee guida per l'inserimento della protezione, della promozione e del sostegno dell'allattamento materno tra gli obiettivi formativi dei corsi di specializzazione di cui al comma 1, prevedendo in particolare:

a) l'introduzione di almeno due ore di lezione dedicate all'allattamento materno;

b) l'istituzione di un *curriculum* formativo uniforme per i medici specializzandi relativo all'allattamento materno;

c) l'inserimento di un corso di venti ore sull'allattamento materno realizzato in conformità al corso dell'OMS e dell'UNICEF sull'allattamento al seno per operatori della salute;

d) lo svolgimento di una specifica formazione sullo sviluppo fisico, sociale, emotivo e relazionale del neonato e del bambino nei suoi primi mille giorni di vita.

3. Il pediatra di libera scelta, l'ostetrica o, in generale, l'operatore sanitario che, per le proprie competenze professionali, intervenga nel rapporto tra la madre e il bambino durante la fase dell'allattamento deve possedere una formazione permanente e aggiornata in materia, previa acquisizione di venti crediti formativi di educazione continua in medicina (ECM) almeno ogni cinque anni. I crediti formativi di ECM sono acquisiti tramite la partecipazione a

corsi di formazione non finanziati da soggetti privati ovvero da produttori o distributori di prodotti non conformi alle disposizioni del codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno, adottato dall'OMS il 21 maggio 1981, e alle successive risoluzioni adottate dall'OMS nella medesima materia.

4. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di istituzione e di organizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 3.

5. I programmi regionali di formazione, aggiornamento e qualificazione finalizzati alla valorizzazione delle risorse umane, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tengono conto delle necessità formative di cui al presente articolo.

Art. 5.

(Istituzione di banche del latte)

1. Al fine di incrementare la disponibilità di latte umano per l'allattamento materno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata, dotata di un reparto di neonatologia, istituisce, in autonomia o in collaborazione con altre strutture situate nel territorio provinciale o regionale, una banca del latte, in conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell'ambito della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno, di cui all'accordo approvato il 5 dicembre 2013 con intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2014.

Art. 6.

(Registro nazionale degli ospedali amici dei bambini)

1. Al fine di sostenere la scelta dell'allattamento materno nei primi mesi di vita del bambino in conformità alle raccomandazioni dell'OMS e dell'UNICEF, il Ministro della salute istituisce, con proprio decreto, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro nazionale degli ospedali amici dei bambini, in cui sono inserite le strutture sanitarie che applicano le buone pratiche per la promozione dell'allattamento materno, anche nel rispetto del codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno, adottato dall'OMS il 21 maggio 1981, e delle successive risoluzioni adottate dall'OMS nella medesima materia.

2. Il Registro nazionale di cui al comma 1 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute ed è aggiornato costantemente.

Art. 7.

(Modifica all'articolo 39 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi giornalieri per le madri lavoratrici)

1. Il comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

« 1. Il datore di lavoro garantisce alle lavoratrici madri i seguenti periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata:

a) quattro periodi di riposo durante i primi sei mesi di vita del bambino, ridotti a due periodi quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore;

b) due periodi di riposo dal settimo mese al dodicesimo mese di vita del bam-

bino, ridotti a un periodo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. ».

2. Alle lavoratrici madri titolari di partita dell'imposta sul valore aggiunto, iscritte a gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o a casse professionali di categoria per lavoratrici autonome o libere professioniste, è riconosciuto un indennizzo per mancato lavoro, erogato dall'INPS o dalla cassa di previdenza di appartenenza, commisurato alla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti il parto o, in mancanza, alla media dei compensi dichiarati nell'ultimo periodo d'imposta per i periodi di riposo per allattamento, in conformità a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti dall'articolo 39, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è cumulabile con altri trattamenti economici di maternità riferiti ai medesimi periodi.

Art. 8.

(Introduzione dell'articolo 40-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo del padre per sostegno alla madre in caso di difficoltà di allattamento)

1. Dopo l'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

« Art. 40-bis. – *(Congedo del padre per sostegno alla madre in caso di difficoltà di allattamento)* – 1. In presenza di comprovate difficoltà di allattamento al seno da parte della madre, dovute a condizioni di disabilità o prematurità del bambino, il padre lavoratore ha diritto a un periodo di congedo retribuito, al fine di sostenere la madre nelle attività connesse all'allattamento o al tiraggio del latte materno.

2. Il congedo di cui al comma 1 è riconosciuto su presentazione di certificazione medica rilasciata da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, attestante la difficoltà o l'im-

possibilità temporanea dell'allattamento naturale e la necessità del supporto del padre.

3. Il congedo di cui al comma 1 ha una durata complessiva non superiore a trenta giorni, anche frazionabili, da fruire entro i primi sei mesi di vita del bambino. Durante tale periodo, il padre lavoratore ha diritto a un'indennità giornaliera erogata dall'INPS pari al 100 per cento della retribuzione media giornaliera.

4. Il periodo di congedo di cui al comma 1 è computato ai fini dell'anzianità di servizio e non comporta riduzione di ferie, tredicesima mensilità o altri emolumenti comunque denominati.

5. Alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, i padri lavoratori autonomi, liberi professionisti e titolari di partita dell'imposta sul valore aggiunto hanno diritto a un indennizzo economico giornaliero per i giorni di effettiva sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato sulla base della media dei redditi dichiarati nell'ultimo periodo d'imposta utile, nel limite massimo di trenta giorni complessivi.

6. L'indennizzo di cui al comma 5 è erogato dall'INPS o dalla rispettiva cassa di previdenza di appartenenza, previa presentazione della certificazione medica di cui al comma 2 e di un'autodichiarazione attestante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le procedure di richiesta del congedo e la documentazione sanitaria necessaria. ».

Art. 9.

(Istituzione di aree attrezzate per l'allattamento materno)

1. Al fine di promuovere l'allattamento materno come momento di cura di un bisogno primario, di crescita affettiva e di promozione della salute infantile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento materno.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di istituzione delle aree attrezzate per l'allattamento materno secondo i seguenti principi e criteri direttivi e con particolare riferimento:

a) alle tipologie dei centri commerciali in relazione al numero di visitatori giornalieri;

b) alle tipologie di strutture materno-infantili;

c) alle tipologie di spazi pubblici commerciali, luoghi pubblici e aperti al pubblico;

d) alle tipologie di strutture sanitarie;

e) agli spazi negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie;

f) ai requisiti minimi per la realizzazione delle aree e per la dotazione delle necessarie attrezzature;

g) alla definizione dei requisiti igienico-sanitari;

h) alla collocazione delle aree medesime che devono essere facilmente accessibili a entrambi i genitori e identificabili attraverso un apposito simbolo.

3. I titolari delle strutture individuate ai sensi del comma 2 si adeguano alle disposizioni della presente legge entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

4. Ai soggetti di cui al comma 3 che omettono di dotarsi delle aree attrezzate entro il termine di cui al medesimo comma 3 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro. La sanzione è raddoppiata se il soggetto di cui al primo periodo omette di dotarsi delle aree attrezzate entro trenta giorni dalla data di notificazione della sanzione medesima.

Art. 10.

(Istituzione della Giornata nazionale per la promozione dell'allattamento materno)

1. La Repubblica riconosce il giorno 5 ottobre di ciascun anno quale « Giornata nazionale per la promozione dell'allattamento materno », di seguito denominata « Giornata nazionale », e promuove ogni iniziativa utile al fine di sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'allattamento materno come mezzo sicuro di promozione della salute infantile.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 gli ospedali e le strutture del Servizio sanitario nazionale promuovono e organizzano iniziative, incontri, dibattiti e conferenze dedicati alla diffusione dell'importanza del latte materno quale alimento fondamentale e più appropriato per la nutrizione del bambino e alla sensibilizzazione sul tema dell'allattamento materno.

3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Fatti salvi i sussidi strettamente connessi al consumo di beni essenziali, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, con priorità per i sussidi che possono determinare procedure di infrazione per la violazione della normativa dell'Unione europea.



19PDL0178170